

➤ **[Ordinanza Corte di Cassazione del 11/02/2014 n. 3077](#)**

Riscossione - Procedimento esecutivo - Espropriazione forzata di crediti - Competenza - Giudice del luogo di residenza del debitore - Persona giuridica - Possibilità di ricorrere al foro della sede legale o di uno stabilimento.

➤ **[Ordinanza Corte di Cassazione del 10/02/2014 n. 2883](#)**

Riscossione coattiva - Provvedimento di fermo amministrativo - Impugnazione - Possibilità - Questione dibattuta in giurisprudenza - Compensazione delle spese di lite.

➤ **[Corte di Cassazione Sentenza del 06/02/2014 n. 2709](#)**

Tributi - Classamento - Villa e villino - Parametri.

➤ **[Corte di Cassazione Sentenza del 30/01/2014 n. 2035](#)**

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Equitalia - Comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento dal cancelliere tramite un servizio di posta privata - Validità della notifica - Esclusione.

➤ **[Corte di Cassazione Sentenza del 21/01/2014 n. 1113](#)**

Tributi - Riscossione - Atti esecutivi - Pignoramento esattoriale presso terzi - Fermo amministrativo.

➤ **[Corte di Cassazione Sentenza del 17/01/2013 n. 861](#)**

Avviso di liquidazione - Recupero imposte - Abitazione di lusso - Superficie superiore ai 240 mq - Agevolazione prima casa - Non sussiste.

➤ **[Corte di Cassazione Ordinanza del 10/01/2014 n. 422](#)**

Tributi - ICI - Fabbricato rurale - Accatastamento - Qualificazione ai fini fiscali - Requisiti - Strumentalità del fabbricato all'attività agricola - Variazione catastale.

➤ **[Corte di Cassazione Sentenza del 04/12/2013 n. 27154](#)**

Tributi - Accertamento - Notifica - Cittadino residente all'estero - Nullità della notificazione dell'avviso di accertamento - Sussiste.

➤ **[Corte di Cassazione Sentenza del 02/12/2013 n. 27008](#)**

Tributi - Attribuzione di rendita catastale - Motivazione - Necessità.

➤ **[Corte di Cassazione Ordinanza del 26/11/2013 n. 26483](#)**

Tributi - Omissioni compiute dall'ufficio postale incaricato della notifica - Difetto di prova dell'avvenuta notifica - Nullità degli atti.

➤ **[Ordinanza Corte di Cassazione Civile 21/11/2013 n. 26188](#)**

ICI - Edificio di culto locato a terzi - Esenzione - Non sussiste.

➤ **[Ordinanza Corte di Cassazione Civile del 19/11/2013 n. 25938](#)**

Notifica presso indirizzo diverso dalla residenza - Validità - Non sussiste.

➤ **[Ordinanza Corte di Cassazione del 08/11/2013 n. 25129](#)**

Tributi - Processo - Ricorso cumulativo - Legittimità.

Ordinanza Corte di Cassazione del 11/02/2014 n. 3077

Riscossione - Procedimento esecutivo - Espropriazione forzata di crediti - Competenza - Giudice del luogo di residenza del debitore - Persona giuridica - Possibilità di ricorrere al foro della sede legale o di uno stabilimento

Ritenuto quanto segue

La società P. srl ha impugnato, con ricorso per regolamento di competenza, la sentenza in data 20.3.2012, con la quale il giudice unico del tribunale di Bologna - nella procedura esecutiva promossa da E.P. spa (creditore procedente) nei confronti della stessa P. srl (debitore esecutato) e di A. srl (terzo pignorato) - ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta da P. srl, affermando, in particolare, che la competenza territoriale spetti al tribunale adito.

Le parti intime non hanno svolto attività difensiva.

Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato quanto segue

Sono principi di diritto ormai pacifici nella giurisprudenza della Corte di legittimità i seguenti.

In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma, n. 4) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (Cass. 6.8.2002 n. 11758).

Inoltre, in tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica.

E ciò perché si deve ritenere che, ai fini dell'equiparazione (ai sensi dell'art. 46 c.c.) con la sede legale di fronte ai terzi, la sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti; vale a dire il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente (Cass. 12.3.2009 n. 6021; Cass. 7.3.2012 n. 3516).

Da ultimo, vale ribadire che il principio contenuto nell'art. 46, secondo comma c.c. secondo cui, in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come

sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, nel senso che individua quale è il concetto di sede al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio (Cass. 30.1.1998 n. 959 e succ. conf.).

Ora, nella specie, dalle acquisizioni documentali risulta che in Bologna, alla via (...) è situata la sede operativa della società terza pignorata A. srl, mentre presso la sede legale in Roma via (...) è presente il solo servizio di caselle postali "Mail Boxes".

L'attività di impresa è svolta presso la "Unità locale" di Bologna, ove si trova l'azienda della affittuaria A. srl.

La documentazione allegata da E. srl ed acquisita - di cui da atto la sentenza impugnata - non lascia dubbi.

Né, a superare tale conclusione, acquistano rilievo le circostanze che: 1) dalla busta del 12.6.2010 risultava corretto l'indirizzo di via (...), quale sede legale del terzo pignorato; 2) quella di Bologna era indicata dalla stessa creditrice come unità locale; 3) il terzo pignorato aveva ricevuto la notificazione dell'atto di citazione del 23.12.2010 all'indirizzo di Roma tramite "personale impiegato".

Quanto alla prima circostanza, deve rilevarsi che la modificazione dell'indirizzo sulla raccomandata con timbro 12.6.10 è influente a fronte della ricezione della relativa cartolina di ritorno in data 14.6.10 da parte di "Mail Boxes".

Quanto alla seconda, è influente l'indicazione, posto che ciò che interessa è la effettività della sede.

Quanto alla terza, del tutto irrilevante è la supposta presenza di un impiegato nella sede legale della terza pignorata in Roma, che non altera il panorama probatorio in ordine alla individuazione della sede effettiva della società terza pignorata in Bologna. Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale di Bologna.

Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo le intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del tribunale di Bologna. Nulla spese.

Ordinanza Corte di Cassazione del 10/02/2014 n. 2883

Riscossione coattiva - Provvedimento di fermo amministrativo - Impugnazione - Possibilità - Questione dibattuta in giurisprudenza - Compensazione delle spese di lite

1) Il 17 settembre 2009 L.G. riceveva da E.N. spa preavviso di fermo amministrativo di un proprio veicolo F., in relazione all'omesso pagamento di sanzioni amministrative, per infrazione al codice della strada risalenti al 1997.

Il 15/17 ottobre il ricorrente proponeva "ricorso ex art. 22 L. 689/81", esponendo che la relativa cartella esattoriale gli era stata notificata il 3 luglio 2002, senza alcun successivo valido atto interruttivo; chiedeva che il giudice di pace di Alessandria accertasse l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 28 l. cit., del diritto della Prefettura locale di riscuotere le somme dovute.

Gli intimati resistevano, eccependo che la cartella esattoriale era divenuta definitiva e che il provvedimento notificato non era soggetto a opposizione.

1.1) Con sentenza 19 febbraio 2010 il giudice adito qualificava l'opposizione proposta quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e accoglieva la domanda, dichiarando l'estinzione del credito e la nullità di ogni atto di riscossione relativo alla cartella esattoriale notificata. Compensava le spese di lite perché la questione dell'opponibilità del fermo amministrativo era "ancora dibattuta in giurisprudenza, costituendo "giusto motivo per derogare al principio della soccombenza".

G. proponeva appello sul capo relativo alle spese di giudizio.

Il tribunale di Alessandria con sentenza 10 maggio 2011 rigettava l'appello. Osservava che alla specie era applicabile l'art. 92 c.p.c. nel testo riformato dalla L. n. 69/09; che gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione erano sussistenti, perché sussistevano dubbi, in dottrina e giurisprudenza, circa l'autonoma impugnabilità ex art. 23 del fermo amministrativo.

G. ha proposto ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Gli atti sono esaminabili, in quanto almeno uno dei due difensori del ricorrente alla data di deposito del ricorso risultava abilitato ex art. 365 c.p.c.

La relazione preliminare viene di seguito riportata.

2) Il ricorso sostiene che i giudici di appello, "ammesso e non concesso" che l'esistenza di orientamenti di giurisprudenza contrastanti potesse costituire ragione di compensazione, non hanno colto che il procedimento era volto all'accertamento negativo di un credito; che quindi i motivi della compensazione erano erronei e che comunque non sussistevano i gravi ed eccezionali motivi.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione va valutata ex ante, cioè con riferimento alla situazione giurisprudenziale esistente all'epoca in cui venne proposto il ricorso e con riferimento alla quale il giudice di pace, la cui decisione venne impugnata in appello, ha stabilito la compensazione delle spese.

Il ricorso risale all'ottobre 2009.

A quel tempo il preavviso di fermo amministrativo era considerato atto non autonomamente impugnabile (cfr Cass. 20301/08 e 8890/09). Fu Cass. SU 10672 dell'11 maggio 2009, relativa però alla giurisdizione tributaria, a schiudere la possibilità di un'autonoma impugnazione di tale atto, di talché la questione era ancora discussa all'epoca della proposizione del ricorso, non essendo ancora né chiara né diffusa la portata della pronuncia, tanto che lo stesso odierno ricorso (pag. 4) contesta la esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti invocando la successiva Cass. SU 11087/10.

Ciò posto in via preliminare, la stessa ricostruzione dei fatti prima riportata smentisce l'assunto del ricorrente.

Non è vero infatti che questi propone espressamente un'azione di accertamento negativo, giacché sia l'intestazione del ricorso iniziale, sia il testo dell'atto di appello (si veda pag. 3) esibiscono chiaramente che egli sosteneva che "il procedimento per cui è causa" era da iscrivere tra i "giudizi di opposizione a sanzioni amministrative".

E' vero piuttosto che, a quell'epoca, nei casi in cui la parte intendeva insorgere avverso il preavviso di fermo amministrativo per far valere un motivo sopravvenuto di caducazione del titolo (nella specie la prescrizione) avrebbe dovuto perseguire esclusivamente la via dell'opposizione all'esecuzione, come insegnavano le Sezioni Unite (Cass. 2053/06, ma già Cass. 14472/02) e come, anche in materia di sanzioni amministrative, era patrimonio conoscitivo comune con riferimento a ogni pretesa assimilabile (Cass 9180/06). Si insegnava in sede di legittimità (Cass. 4891/06) che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale (atto cui veniva assimilato il successivo preavviso di fermo amministrativo onde tentarne l'impugnazione ndr) dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio applicabile, bensì "in toto" il rito ordinario, con esclusione del

procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, in particolare del termine di decadenza di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, anche quanto alle impugnazioni proponibili.

Si aggiungeva che avverso le pretese era ammessa l'opposizione c.d. "recuperatoria" ai sensi della legge n.689 del 1981 soltanto «ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del processo verbale di contestazione» (Cass. 5871/07).

Pertanto nel 2009 il ricorrente avrebbe dovuto agire con opposizione all'esecuzione (v. ancora Cass. 24215/09) e non con ricorso ex art. 22 L. 689, di dubbia (al tempo) esperibilità anche in relazione all'atto opposto notificatogli, preavviso di fermo amministrativo.

Solo la generosa riquificazione dell'opposizione (non impugnata dall'amministrazione) da parte del giudice di pace generò infatti l'accoglimento del ricorso.

E' quindi ineccepibile la valutazione del tribunale (e prima di lui del giudice di pace) nel ritenere che vi fosse all'epoca dibattito giurisprudenziale intenso circa la ricorribilità di quel tipo di atti con lo strumento espressamente attivato dal ricorrente.

Ed è ineccepibile la configurazione di questa ragione quale motivo legittimante la compensazione delle spese di lite ex art. 92 novellato.

E' sufficiente in proposito richiamare quanto questa Corte ha già stabilito nella sentenza n. 2572/2012.

3) Con la memoria ex art. 380 c.p.c. parte ricorrente contesta infondatamente le osservazioni soprasvolte.

Sono da distinguere in proposito tre rilievi.

3.1.) Il primo concerne la parte finale della memoria, nella quale il ricorrente asserisce che in altra causa analoga, decisa con sentenza n. 3724/13, la sezione si sarebbe orientata in senso "diametralmente opposto".

Trattasi di affermazione vistosamente errata, perché la sentenza 3724/13 accolse il ricorso sul presupposto che il giudice di appello non aveva considerato che "secondo l'ultima formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza (nella specie non risultante), avrebbe potuto essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione".

Per contro nel caso odierno il tribunale di Alessandria ha avuto ben presente, perché espressamente interpellato, il nuovo testo dell'art. 92 e ha qualificato come grave ed eccezionale ragione la esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine alla questione relativa alla autonoma impugnabilità del fermo amministrativo.

Giova quindi qui riportare per esteso la massima della pertinente sentenza 2572/12, puntualmente richiamata dalla relazione, la quale indica la novità della questione giuridica (ed equivalente è il caso della sua oggettiva opinabilità o oscillante soluzione in giurisprudenza):

«L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica,

quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise».

3.2) La relazione è contestata anche nella parte in cui ha ricostruito, con il richiamo a Cass SU 10672/09, le incertezze circa la impugnabilità del fermo amministrativo.

Parte ricorrente rileva che la sentenza è del maggio e che il presente giudizio era stato instaurato in ottobre.

Ciò era evidenziato nella relazione, che faceva riferimento alla ancora dubbia portata ("né chiara né diffusa") della sentenza e alla sua epoca recente. Ed infatti la memoria può esibirsi solo nella opinione che il principio affermato nel 2009 "ben poteva lasciare presumere che non potesse essere limitato alla successiva giurisprudenza alla sola materia tributaria".

Lo stesso tenore di questa asserzione conferma sia che non vi era ancora stata soluzione alla questione relativa all'opposizione al fermo amministrativo in materia di sanzioni amministrative, sia che la semplice presumibilità di un futuro orientamento non esclude la opinabilità della tesi e quindi rende ammissibile - e non censurabile in sede di legittimità - il regolamento di compensazione delle spese.

3.3) Da disattendere sono anche le considerazioni svolte in ricorso e in memoria a proposito della riqualificazione dell'azione da parte del giudice dell'opposizione e la natura della domanda proposta davanti al giudice di pace.

Vi si dice (pag. 3 memoria, 4 del ricorso) che unica azione introdotta era quella di accertamento negativo - non diversa dall'opposizione all'esecuzione - e che la giurisprudenza di questa Corte reputa ammissibile la qualificazione del ricorso ex art. 22 quale opposizione all'esecuzione. Si invoca in proposito Cass. 10746/12, dovuta al medesimo estensore della relazione preliminare e di questa sentenza.

A quest'ultimo proposito mette subito conto rilevare che l'orientamento da ultimo citato è acquisizione, in via di consolidamento, più recente della sentenza del giudice di pace, la quale doveva invece misurarsi con i più rigorosi orientamenti che sono stati indicati nella relazione.

Va aggiunto che il precedente del 2012 indicava un percorso procedimentale (conversione del rito speciale in ordinario, previa riqualificazione della domanda in via preliminare) più articolato e rigoroso di quello che il giudice di pace ha ritenuto di consentire, ammettendo in

sede di decisione la qualificazione della domanda (da opposizione al fermo amministrativo a opposizione all'esecuzione).

3.3.1) Bene ha fatto il giudice di secondo grado, ai fini della decisione sulle spese di primo grado a lui rimessa, a soffermarsi sulla dubbia ammissibilità dell'opposizione al fermo amministrativo, che è il vero nodo discusso.

Lungi infatti da quanto ora da essa sostenuto circa la natura della domanda proposta, gli atti rivelano che parte ricorrente nel ricorso iniziale ha inteso valersi della tutela impugnatoria ex Art. 22 e 23 L. 689/81, che presuppone, come l'amministrazione prontamente ebbe a rilevare, un atto impugnabile (nella specie l'avvio della procedura di fermo amministrativo al quale il ricorso ex art. 22 del 15 ottobre 2009 si riferiva nel suo primo periodo).

Non basta: Nonostante la riqualificazione a lui favorevole che il giudice di pace aveva espresso in sentenza, l'opponente nell'atto di appello ha ribadito a chiare note che il procedimento promosso apparteneva "pacificamente" al novero dei "giudizi di opposizione a sanzione amministrativa" (così, e passim, la terza pagina dell'atto di appello).

In tal modo è rimasta ferma, non essendo stata censurata quale motivo fondante della impugnazione sulle spese, la individuazione della questione che il giudice di pace ha ravvisato essere alla base della domanda: la impugnabilità del fermo amministrativo disposto in materia di sanzioni amministrative, cioè dell'unico atto attaccabile ex art. 22 menzionato nel ricorso originario. Risultava quindi opportuna ogni considerazione svolta dal tribunale a questo proposito e del tutto corretta e non sindacabile in sede di legittimità la compensazione delle spese voluta dal primo giudice e ben motivata dal giudice di appello.

Il ricorso è rigettato.

Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimata amministrazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Corte di Cassazione Sentenza del 06/02/2014 n. 2709

Tributi - Classamento - Villa e villino - Parametri

1. L'Agenzia del territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto 51/14/10 del 16 giugno 2010 che rigettava l'appello dell'Ufficio, affermando l'illegittimità dell'atto con cui il bene di proprietà dei contribuenti era stato (disattendendo le indicazioni contenute nella DOFCA presentata a seguito di lavori di ristrutturazione) qualificato come "Villa" (A8) anziché come "Villino" (A7)

2. I contribuenti si sono costituiti in giudizio.

E' stata depositata la seguente relazione:

3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Si ritiene che l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato debba contenere una adeguata - ancorché sommaria - motivazione; che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.

Ciò è tanto più evidente ove si considerino le incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono sull'atto (classamento) con cui l'amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una "rendita".

Il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all'Ufficio tecnico erariale (art. 9 D.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142) L'ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è tuttora utile in proposito la circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione II del 24 maggio 1942).

Di fatto, mentre è pressoché uniforme in tutto il territorio nazionale la suddivisione in cinque gruppi (A, B, C, D, E) articolati in numerose categorie (A1, A2, A3,...), sono assai incerti i criteri in forza dei quali un immobile rientri nelle diverse categorie: vada ad esempio classificato come A2 (abitazione di tipo civile) piuttosto che come A3 (abitazione di tipo economico). Nel suo "quadro generale delle categorie con annesso massimario" contenuto nella citata circolare 134 del 1941 il Ministero avvertiva in riferimento alle prime otto classi della categoria A, che "trattandosi di qualificazione relativa e variabile da luogo a luogo, deve corrispondere al significato che ha localmente"; qualche maggiore precisazione è oggi contenuta nella C.M. 14 marzo 1992, n. 5/3/1100, ma siamo sempre a livello di mere istruzioni amministrative, di cui si tiene conto in quanto possibile espressione di un "comune sentire". Proprio in considerazione di queste difficoltà, ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali "prima casa", il legislatore ha creato un'apposita categoria di "abitazioni di lusso" che non ha preciso

riscontro nelle classi catastali (tanto che si nega che essa coincida con la categoria catastale A1).

Queste difficoltà si riflettono sulla distinzione fra "A/7 - abitazioni in villini" e "A/8 - abitazioni in ville".

Sembra di dover affermare che ciò che caratterizza la "villa" non sono soltanto le dimensioni, quanto le attrezzature di cui dispone, le caratteristiche interne, il pregio degli infissi e degli ornamenti, la collocazione, il rapporto con il territorio, le vie di accesso. Nel linguaggio comune (ripreso dal legislatore) edifici simili vengono chiamati "villa" se collocati in località di lusso, e "villini" se collocati in aree di minor pregio. Altro è poi se le vie di comunicazione sono difficoltose in quanto l'edificio è collocato in una pregiata località montuosa o panoramica, altro è se l'isolamento non è espressione di un lusso bensì, più banalmente, determina una scomodità.

La circolare ministeriale 5/1992 afferma, in proposito, come per "ville debbano intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario. Consistenza e dotazione di impianti corrispondenti a quanto indicato dall'Ufficio in sede di classamento automatico per l'attribuzione della categoria (punti 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dei prospetti 9)". Mentre "per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree coltivate o no a giardino. Le unità immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti a quanto indicato dall'Ufficio in sede di classamento automatico per l'attribuzione della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 dei prospetti 9)". Ora, per parco non può certo intendersi la utilizzabilità di qualunque area verde, altrimenti tutte le abitazioni rurali sarebbero ville, bensì un'area con alberi destinata ed adattata al godimento degli abitanti, tanto più appetibile perché sita in zone di pregio o destinate, appunto, a ville. E si deve altresì valutare se l'immobile abbia "caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario".

Il giudice di merito non ha però fornito una indicazione precisa circa la inadeguatezza (o meno) della motivazione dell'atto di classamento; e si contraddice affermando che la motivazione dell'atto è "assente" e manca "assolutamente"; ma poi soggiunge che essa è "espressa in maniera oggettivamente succinta". Ed è evidente come una motivazione succinta non vizi di per sé l'atto; mentre lo vizia una motivazione "assente".

Il Collegio ha condiviso la relazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che deciderà anche per le spese del presente grado.

Corte di Cassazione Sentenza del 30/01/2014 n. 2035

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Equitalia - Comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento dal cancelliere tramite un servizio di posta privata - Validità della notifica - Esclusione

Svolgimento del processo

La Curatela del Fallimento P. s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto emesso nella causa N. 866/2011 e depositato il 20.03.2012 con cui il Tribunale di Locri ha accolto l'opposizione allo stato passivo del fallimento della società P. a r.l. proposta da Equitalia ETR s.p.a..

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con i tre motivi di ricorso il fallimento ricorrente contesta, sotto diversi profili, il rigetto della eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività. Deduce che l'atto oggetto di opposizione relativo alla comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento era stato comunicato ex art 97 l.f. dal cancelliere tramite un servizio di posta privata ad Equitalia in data 20.6.11, come risulta dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, mentre l'opposizione era stata depositata in cancelleria il 22.7.11.

Sostiene in particolare il ricorrente che doveva ritenersi che la comunicazione effettuata tramite un servizio di posta privata fosse del tutto legittima e conseguentemente la data di notifica doveva ritenersi essere quella attestata dal verbale di consegna dell'incaricato postale sottoscritto da Equitalia. A sostegno della propria tesi deduce che ,la comunicazione ai sensi dell'art 97 l.f. può essere data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione e , che l'art 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 ,come modificato dal decreto legislativo n. 58 del 2011 con entrata in vigore dal 30.4.11, prevede che sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale, e, cioè, alla Poste italiane, i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni ,che riguarda le notifiche da parte dell'Ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale, ma non anche quelle effettuate direttamente dal cancelliere a mezzo posta per cui questi poteva avvalersi anche dei servizi di posta privati.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente/appaiono infondati.

Invero, nel caso di specie non rileva la questione se il cancelliere possa avvalersi di un servizio di posta privata o meno.

Quello che qui rileva è accertare se, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, possa considerarsi come facente fede l'attestazione della data di consegna da parte dell'incaricato di posta privata.

Tale ipotesi è da escludere.

Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento/quest'ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario. (Cass 17723/06- Cass 13812/07).

Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato. Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.

A tale proposito è già stato chiarito da questa Corte che, in tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui all'art. 326, primo comma, cod. proc. civ. decorre dalla notifica della sentenza impugnata, la quale, nell'ipotesi in cui la notifica abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto (nel caso di specie trattavasi dell'Agenzia delle Entrate) (Cass. 25753/07).

Ciò sta a significare che l'attestazione fidefacente dell'ufficiale postale non è surrogabile da alcun altro tipo di atto neppure nel caso in cui lo stesso sia stato compiuto al momento della ricezione da un ente pubblico.

Ciò porta a maggior ragione ad escludere che possa essere idonea ai fini in esame l'attestazione di un semplice privato. Deve conclusivamente affermarsi che, non essendovi prova circa l'effettiva data di consegna della comunicazione di cancelleria relativa al deposito dello stato passivo del fallimento della P. srl, l'opposizione avverso il detto atto deve ritenersi tempestiva.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Corte di Cassazione Sentenza del 21/01/2014 n. 1113

Tributi - Riscossione - Atti esecutivi - Pignoramento esattoriale presso terzi - Fermo amministrativo

I fatti

Il tribunale di Enna, decidendo sull'opposizione agli atti esecutivi proposta da G. con riferimento ad un pignoramento esattoriale presso terzi promosso ex art. 72-bis del DPR 602/1973 dalla S.S., dichiaratane in limine la ammissibilità e la tempestività, la accolse.

Ritenne, in particolare, il giudice di merito che il complesso procedimento di cui alla citata norma (introdotta, come è noto, dall'art. 3 comma 40 del D.L. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni nella legge 248/2005), funzionale ad una riscossione assai semplificata del credito esattoriale dal carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate nel codice di rito civile, potesse essere legittimamente azionato, quanto all'ente pubblico, soltanto quando lo stesso dovesse procedere, nei confronti del privato, ad un "pagamento". La procedura (anche alla luce di una circolare dell'assessorato al bilancio del settembre 2008) poteva, pertanto, essere attivata soltanto nel caso in cui l'ente fosse stato chiamato all'adempimento di un obbligo di natura privatistica nei confronti del privato, dovendosi conseguentemente escludere la legittimità del ricorso al fermo amministrativo (ex art. 48 bis) ed al conseguente pignoramento semplificato (ex art. 72) bis in caso di trasferimento di somme a titoli diversi.

Non trattandosi, nella specie, di pagamenti stricto sensu privatistici (il procedimento era stato instaurato dalla Camera di Commercio di Enna con riferimento alla corresponsione, in favore della ditta G., di somme a titolo contributivo ex art. 27 della legge regionale 3/196 per l'assunzione di lavoratori apprendisti), essi non potevano essere sottoposti né al fermo de quo - che andava, secondo quanto opinato dal tribunale, "annullato poiché adottato in carenza di potere" - né al pignoramento, che andava a sua volta annullato.

Per la cassazione della sentenza del giudice siciliano la S. ha proposto ricorso illustrato da 3 motivi di censura.

Le parti intime non hanno svolto attività difensiva.

Le ragioni della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. c.p.c.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2740 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme degli artt. 48 bis e 72 bis del DPR n. 602 del 1973 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente attese la intrinseca connessione, sono meritevoli di accoglimento.

È fondata, difatti, la doglianza relativa alla qualificazione giuridica dell'opposizione, che, per aver mosso all'atto di pignoramento censure fondate soltanto sull'asserita impossibilità, per la S., di procedere ad esecuzione nelle forme analiticamente indicate ed esaminate nel provvedimento oggi impugnato - e cioè per aver contestato l'esistenza stessa del diritto a procedere ad esecuzione da parte del creditore attesa l'asserita impignorabilità dei crediti fondata sull'interpretazione fornita da una circolare dell'assessorato - integrava gli estremi dell'opposizione all'esecuzione, non essendovi mai stata contestazione formale delle cartelle di pagamento rappresentative del titolo in base al quale la S. aveva agito in esecutiviis.

È altrettanto fondata la correlata censura secondo la quale, nell'ambito dell'opposizione di specie, le uniche contestazioni legittimamente proponibili avevano riguardo alla pignorabilità dei beni, esclusa ex lege (art. 72 bis del più volte ricordato DPR 602/1973) soltanto quanto ai crediti pensionistici ed a quelli di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 545 c.p.c.

Nessuna altra ipotesi di impignorabilità risulta prevista per la speciale procedura esattoriale, onde la soluzione suggestivamente adottata dal giudice di merito con riferimento ai crediti aventi natura di sovvenzione pubblica si risolve, nella sostanza, nella individuazione, pretoria ed extra legem, di una ulteriore categoria di beni impignorabili, sia pur nella forma della procedura semplificata, senza che questo possa ritenersi consentito dal complessivo assetto normativo subiecta materia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento al tribunale di Enna in diversa composizione.

Corte di Cassazione Sentenza del 17/01/2013 n. 8601

Avviso di liquidazione - Recupero imposte - Abitazione di lusso - Superficie superiore ai 240 mq - Agevolazione prima casa - Non sussiste.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 130/7/08 depositata il 18/12/08, la CTR del Lazio, in riforma della decisione della CTP di Roma, accoglieva il ricorso proposto da CD avverso

l'avviso di liquidazione con il quale erano state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, sul presupposto che l'immobile acquistato, registrato con i benefici "prima casa", aveva caratteristiche "di lusso", ex DM 2.8.1969. I giudici d'appello escludevano, per quanto ancora interessa, la ricorrenza di tali caratteristiche, in riferimento alla superficie utile abitabile di cui all'art 51 della L. n. 45 del 1985 ed al DM 10.5.1977.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto l'Agenzia delle Entrate con un motivo, al quale la contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Col proposto ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, parte 1, nota II bis della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, e dell'art. 6 DM 2 agosto 1969, in relazione all'art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la ricorrente lamenta che, nel riconoscere il diritto all'agevolazione la CTR abbia erroneamente utilizzato un concetto di superficie utile mutuandolo dalla disciplina relativa al condono edilizio (DM 10.5.1977, richiamato dalla l. n. 47 del 1985) in luogo di quella di cui all'art.6 DM 2 agosto 1969, che regola la fattispecie.

2. Il motivo è fondato.

3. Rilevato, preliminarmente che il ricorso espone i punti rilevanti ai fini della decisione (il rispetto della disciplina di cui al DM 2.8.69, costituisce questione di diritto), va osservato che, a norma del DPR n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis, il beneficio fiscale in oggetto è connesso all'acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche di lusso, indicate dal DM 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" n. 218 del 27 agosto 1969.

4. Secondo l'art. 6 del citato DM, costituiscono abitazioni di lusso, tra altre tipologie, le unità immobiliari "aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)".

5. La disposizione agevolativa in esame riconnette, dunque, la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo della superficie dell'immobile acquistato: l'esclusione dal computo di essa, solo, dei predetti ambienti comporta, in particolare, che per "superficie utile" debba

intendersi quella che residua dopo la relativa sottrazione dall'estensione globale indicata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta. 5. Il riferimento alle disposizioni di cui al DM 10.5.1977, richiamato dalla l. n. 47 del 1985 non giova alla controricorrente, tenuto conto che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione ne ampli la sfera applicativa (cfr. Cass. n. 10807 del 2012), e tanto accadrebbe nella specie, in considerazione della diversa superficie (quella complessiva e quella utile abitabile) considerata dal legislatore ai fini del calcolo dell'oblazione, in tema di condono edilizio.

9. Il ricorso va, in conclusione, accolto, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, per le conseguenti valutazioni e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Corte di Cassazione Ordinanza del 10/01/2014 n. 422

**Tributi - ICI - Fabbricato rurale - Accatastamento - Qualificazione ai fini fiscali -
Requisiti - Strumentalità del fabbricato all'attività agricola - Variazione catastale**

«Il Comune di Mirandola ricorre contro la società A.I. Cooperativa Agricola per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento ICI 2007 relativo ad un fabbricato accatastato con categoria D/8.

La Commissione Tributaria Regionale - premesso in diritto che, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legge 207/08, convertito con la legge 14/09, per la qualificazione di un fabbricato come rurale ai fini fiscali sarebbe rilevante non la categoria catastale al medesimo attribuita, bensì la concreta sussistenza dei requisiti di ruralità indicati dall'articolo 9 del decreto legge 557/93, convertito con la legge 133/94 - ha ritenuto in fatto che la contribuente, cooperativa di servizi a favore dei soci frutticoltori, avesse provato la sussistenza dei suddetti requisiti di ruralità, documentando la destinazione del fabbricato allo svolgimento della propria attività istituzionale di raccolta, conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione, nel settore ortofrutticolo, della produzione conferita dai soci.

Il ricorso del Comune si articola su quattro motivi.

Col primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 d.l. 557/93, dell'articolo 23, comma 1 bis, d.l. 207/08 e degli articoli 2, primo comma, lettera a), e 9 D.Lgs. 504/92 in cui il giudice di merito sarebbe incorso affermando l'irrilevanza della categoria catastale attribuita ad un immobile ai fini del relativo assoggettamento all'ICI.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 d.l. 557/93 e successive modificazioni (con particolare riguardo a quella introdotta dall'articolo 42 bis d.l. 159/07), dell'articolo 23, comma 1 bis, d.l. 207/08, dell'articolo 2, primo comma, lettera a), D.Lgs. 504/92 e degli articoli 2135 e 2697 cc in cui il giudice di merito sarebbe incorso omettendo di accertare la necessaria strumentalità del fabbricato de quo all'attività agricola esercitata dalla contribuente.

Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 d.l. 557/93 e successive modificazioni (con particolare riguardo a quella introdotta dall'articolo 42 bis d.l. 159/07), degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, L. 212/00 e dell'articolo 11 disp. prel. cc in cui il giudice di merito sarebbe incorso attribuendo efficacia retroattiva alla formulazione del comma 3 bis dell'articolo 9 d.l. 557/93 introdotta dall'articolo 42 bis d.l. 159/07.

Col quarto motivo si denuncia il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza gravata su fatti controversi e decisivi per il giudizio, indicati nella sussistenza, per l'annualità oggetto di contestazione, del requisito della qualità di imprenditore agricolo dalla

contribuente, del requisito dell'adibizione in concreto del fabbricato ad un'attività strumentale all'attività agricola, del requisito della necessità di detto fabbricato per lo svolgimento dell'attività agricola.

La contribuente si è costituita con controricorso.

Con riferimento al primo motivo di ricorso si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, con la sentenza 18565/09, che "In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'articolo 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.", Tale principio - con il quale la sentenza n. 24299/09, invocata dal contro ricorrente, si è posta in contrasto inconsapevole (l'arresto delle Sezioni Unite, ancorché già pubblicato al momento del deposito della sentenza n. 24299/09, non viene in quest'ultima nemmeno menzionato) - è stato successivamente riaffermato con la sentenza n. 20001/11, che, proprio con riferimento ad un immobile di una cooperativa agricola, ha ribadito che "In tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. in legge 27 febbraio 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; ne consegue che qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, nella specie D/10, e onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest'ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. (Nell'applicare detto principio, la S.C. ha escluso che in fabbricati di pertinenza di cooperativa agricola siano automaticamente da ritenersi rurali, e dunque esclusi dal campo di applicazione dell'ICI). "

Alla stregua di tale consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi anche, da ultimo, Cass. 19872/12), il primo motivo di ricorso si deve giudicare fondato ed assorbente degli altri motivi. Né tale conclusione potrebbe essere sovvertita dalla menzione, contenuta nel controricorso della contribuente, del fatto che quest'ultima avrebbe chiesto ed ottenuto il classamento dell'immobile de quo in categoria D/10 a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011, convertito nella legge 106/2011. Si tratta infatti di circostanza sopravvenuta dopo il deposito della sentenza gravata, che non può formare oggetto di

Raccolta di GIURISPRUDENZA da novembre 2013 a febbraio 2014

accertamento in questa sede, non potendosi procedere ad accertamenti di fatto nell'ambito del giudizio di legittimità, e che potrà essere eventualmente dedotta nell'ambito del giudizio di rinvio (cfr. Cass. 5224/98: È necessario cassare con rinvio la decisione di appello se, per applicare lo "ius superveniens". che si impone in ogni stato e grado del giudizio, occorre produrre documenti o effettuare accertamenti di fatto, non ottenibili o non indispensabili nella vigenza della precedente disciplina, ed invece rilevanti ed idonei per quella successiva alla sentenza impugnata "; conf. Cass. 5888/05).

In conclusione, si propone l'accoglimento del primo motivo di ricorso, la declaratoria di assorbimento degli altri motivi e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché questa si attenga al principio di diritto sopra enunciato, salva l'applicazione dello jus superveniens, ove in concreto rilevante.»;

che la contribuente si è costituita con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memorie difensive;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, per quanto in particolare riguarda l'assunto della contro ricorrente di avere chiesto ed ottenuto il classamento dell'immobile de quo in categoria D/10 a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011, convertito nella legge 106/2011, il Collegio osserva che:

- dopo la pronuncia della sentenza gravata è stato emanato il decreto legge 13.5.11 n. 70 (convertito con la legge n. 106/11), il cui articolo 7, comma 2 bis, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, conferiva ai contribuenti la facoltà, esercitabile entro il 30.9.11, di presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10 (a seconda della destinazione, abitativa o strumentale, dell' immobile) sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità ex art. 9 d.l. 577/93 "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

Il successivo decreto legge 6.12.11 n. 201 (convertito con la legge n. 214/11) ha poi previsto, all'articolo 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al suddetto decreto legge n. 70/11 producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobile ad uso abitativo", se presentate, anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge n. 201/2011.

Infine il decreto legge 31.8.13 n. 102 (convertito con la legge n. 124/13) ha previsto, all'articolo 2, comma 5 ter, che il suddetto articolo 13, comma 14 bis, del decreto legge n. 201/11 debba intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis, del decreto legge n. 70/11 e l'inserimento dell'annotazione negli

atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

Lo jus superveniens recato dal corpo di disposizioni sopra riportato assegna dunque valore retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda di cui all'articolo 7, comma 2 bis, d.l. n. 70/11, per il periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda stessa. Considerato che la domanda ex articolo 7, comma 2 bis, d.l. n. 70/11 non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del decreto legge n. 70/11, quanto la data di entrata in vigore della legge n. 214/11, di conversione del decreto legge n. 201/11), il quinquennio coperto dall'efficacia retroattiva dell'annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

Pertanto, per il principio che lo jus superveniens si impone in ogni stato e grado del giudizio, nel caso in cui la contribuente, dopo la pronuncia della sentenza gravata, abbia presentato domanda ex art. 7, comma 2 bis, d.l. n. 70/11, la conseguente variazione catastale potrebbe risultare rilevante ai fini della debenza dell'ICI per l'anno al quale si riferisce l'impugnato avviso di accertamento (2007). Gli accertamenti di fatto relativi alla presentazione di detta domanda, alla relativa data, all'accoglimento della stessa con l'annotazione della conseguente variazione catastale sono preclusi in questa sede di legittimità (nella quale, peraltro, la produzione documentale effettuata al riguardo dalla contro ricorrente va giudicata inammissibile ai sensi dell'articolo 372 cpc) e pertanto alla cassazione della sentenza gravata deve seguire, in conformità ai principi giurisprudenziali già richiamati nella relazione, il rinvio al giudice territoriale, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione Sentenza del 04/12/2013 n. 27154

Tributi - Accertamento - Notifica - Cittadino residente all'estero - Nullità della notificazione dell'avviso di accertamento - Sussiste

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l'appello, ha confermato l'annullamento della cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l'anno 1994 emessa nei confronti di S. De V. per non essere stato regolarmente notificato l'atto presupposto, vale a dire l'avviso di accertamento, da considerarsi perciò inesistente con conseguenziale nullità dell'atto impugnato.

La contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 140 cod. proc. civ., assume che la notifica dell'avviso di accertamento andrebbe effettuata applicando la disciplina di cui alla lettera e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, come nella specie, con conseguente inammissibilità del ricorso diretto tardivamente a contestare il merito della pretesa tributaria e non già vizi propri della cartella di pagamento, ed essendosi ormai consolidato l'avviso di accertamento, validamente notificato e non impugnato in termini. Con il secondo, deduce vizio di motivazione in ordine all'affermata esistenza del domicilio fiscale della contribuente a Milano in via Vettor P. al civico 16.

Il ricorso è infondato.

Secondo la sentenza impugnata, "dalla documentazione agli atti risulta che la contribuente dal 27 agosto 1990 risiede in Svizzera e da quella data non ha più presentato dichiarazione dei redditi in Italia: l'ultimo domicilio fiscale in Italia, documentato dall'ultima dichiarazione dei redditi per il 1990 risulta essere stato in via V. P. 16 Milano. Per contro la contribuente è stata domiciliata, e lo è tuttora, in via V. P. 19 Milano esclusivamente per la carica di amministratore della SDV Immobiliare spa, come documentato dalla dichiarazione IVA" della stessa società. La notifica dell'accertamento alla contribuente, risalente al 22 novembre 1999, non avrebbe pertanto dovuto essere effettuata al numero civico 19, ma al civico 16; il messo comunale, di fronte alla dichiarazione del custode del civico 19 di non conoscere la contribuente, "avrebbe dovuto effettuare una ricerca finalizzata ad individuare l'effettivo domicilio fiscale del destinatario dell'atto da notificare".

La sentenza impugnata è immune dai vizi ad essa addebitati in ordine alla ritenuta invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento prodromico rispetto alla cartella impugnata, tanto più ove si consideri che "in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) e dell'art. 58, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell'art. 142 cod. proc. civ. non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E., deve ritenersi nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell'art. 60, lett. e) cit., mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora, attraverso le risultanze dell'Albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all'estero" (Cass. n. 11759 del 2009, n. 8076 del 2010), variazione intervenuta, nella specie, oltre nove anni prima della notificazione dell'atto impositivo (in proposito, cfr. Cass. n. 8209 del 2008).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.025, oltre ad euro 200 per esborsi.

Corte di Cassazione sentenza del 02/12/2013 n. 27008

Tributi – Attribuzione di rendita catastale – Motivazione – Necessità

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L'Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza 52/14/10 del 16 giugno 2010 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto – Mestre aveva rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. La pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia del Territorio aveva provveduto a variare la rendita catastale denunciata dalla contribuente in riferimento ad unità immobiliare adibita in sede bancaria, e che aveva formato oggetto di una ristrutturazione.

La contribuente si è costituita in giudizio ed ha anche depositato memoria.

Il ricorso deve essere rigettato.

E' opinione del Collegio che sussista un obbligo della Amministrazione di sorreggere con adeguata motivazione ogni atto con cui "accerti" un quid di fiscalmente rilevante.

E' -per contrapposto- ovvio che non occorre alcuna motivazione ove la Amministrazione operi su dati forniti dal contribuente o comunque già definiti fra le parti. Ed è altrettanto ovvio che l'obbligo di motivazione assume contenuti e portata differenti a seconda di ciò che si "accerta".

Nel caso di specie, relativo alla attribuzione di una rendita catastale per "stima diretta" l'ammontare della rendita stessa discende dal valore attribuito al bene. La mera indicazione di una diversa valutazione rispetto a quella proposta dal contribuente costituisce quindi il dispositivo dell'atto e non la motivazione, che deve (a somiglianza di quanto accade in caso di applicazione dell'imposta di registro) invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle indicazioni del contribuente.

Appare perciò corretta la decisione del giudice d'appello secondo cui "le motivazioni ad origine dell'atto impositivo sono espresse in forma tale che si possono intendere assenti o espresse in maniera oggettivamente succinta, non indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinarono la decisione". Laddove la portata della espressione "oggettivamente succinta" (che di per sé sola non integrerebbe un difetto di motivazione), è chiarita dalle successive parole (che trovano rispondenza nel testo dell'atto riportato nel controricorso) secondo cui non erano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche" dell'avviso emesso dalla Amministrazione.

La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Corte di Cassazione Ordinanza del 26/11/2013 n. 26483

Tributi – Omissioni compiute dall'ufficio postale incaricato della notifica – Difetto di prova dell'avvenuta notifica – Nullità degli atti

Osserva

La CTR di Palermo ha accolto l'appello di C.V. – appello proposto contro la sentenza n.625/04/2009 della CTP di Agrigento che aveva respinto il ricorso del contribuente – ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVA-IRPEF-IRAP relative all'anno d'imposta 2000 e derivanti da 4 diversi avvisi di accertamento e 4 diversi atti di contestazione, cartella che il contribuente aveva impugnato sostenendo, tra l'altro, di non avere ricevuto la notifica degli atti presupposti.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che dalla documentazione prodotta risultava l'esistenza di omissioni compiute dall'ufficio postale incaricato in ordine alla notifica degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo, in particolare su quattro delle ricevute non risultavano riportate gli estremi delle raccomandate attestanti l'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale; su due altri avvisi di ricevimento mancava il preciso riferimento al numero dell'atto notificato; su uno degli avvisi di ricevimento risultava mancante la parte retrostante della ricevuta con le specifiche annotazioni dell'addetto al recapito. Nel difetto della prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, la CTR ha dichiarato l'invalidità della cartella di pagamento.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente si è difesa con controricorso e ricorso incidentale.

Entrambi i ricorsi – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – possono essere definiti ai sensi dell'art. 375 cpc.

Quanto al ricorso principale, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione art. 57 della legge n. 546/1992) la ricorrente si duole infondatamente dell'accoglimento da parte del giudice di appello di censure “nuove”, perché mai prospettate in primo grado, relative al fatto che non sarebbero state osservate le formalità dell'art. 140 cpc in relazione alle notifiche degli atti presupposti, mentre nel primo grado la parte ricorrente si era doluta soltanto di omessa notifica degli anzidetti.

La censura non appare munita di pregio perché la parte ricorrente, contestando di non avere mai ricevuto gli atti presupposti ha condensato in questa censura ogni possibile ragione di omessa notifica dei provvedimenti, non esclusa quella connessa con l'inidonea realizzazione della procedura di notificazione, sicché le specifiche contestazioni che l'appellante contribuente ha formulato nell'atto introduttivo del giudizio (dopo avere avuto modo di esaminare i documenti concernenti la notifica, prodotti in giudizio dall'Agenzia resistente) non costituiscono ampliamento del thema decidendum già fatto oggetto del contraddittorio giudiziale nel primo grado.

Con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc) la parte ricorrente si duole del fatto che – pur avendo la parte

appellante dedotto unicamente il mancato rispetto della procedura notificatoria di competenza dell'ufficiale giudiziario – i giudici di appello abbiano accolto l'appello in ragione di presunti vizi della notificazione degli atti impositivi a monte della cartella per vizi diversi da quelli espressamente dedotti dal contribuente.

Il motivo appare inammissibilmente formulato per violazione del canone di autosufficienza.

La parte ricorrente non ha delucidato con le debite modalità (riproducendo il contenuto dell'atto di appello) in che cosa sarebbero consistiti gli specifici vizi proposti dalla parte appellante e rispetto ai quali il giudicante avrebbe provveduto "ultra petitum".

In carenza di un dettaglio chiaro e rispettoso del canone di autosufficienza circa il preciso oggetto delle questioni delineate e risolte nei pregressi gradi di giudizio, non può che ritenersi che il motivo di ricorso sia inammissibile, poiché impedisce alla Corte di effettuare la dovuta verifica della rilevanza e concludenza della censura in relazione al tenore degli atti processuali richiamati (cfr. sull'onere di integrale trascrizione del contenuto degli atti sui quali si fonda il vizio di legittimità denunciato, al fine di ottemperare al requisito di autosufficienza ex art. 366 co 1 n. 6 c.p.c.: Corte cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. VI sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. III sez. 4.9.2008 n. 22303; id. III sez. 31.5.2006 n. 12984; id. I sez. 24.3.2006 n. 6679; id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. lav. 12.6.2002 n. 8388. Con specifico riferimento alla denuncia di "errores in procedendo". Cfr Corte cass. sez. lav. 23.3.2005 n. 6225; id. sez. lav. 7.3.2006 n. 4840).

Con il terzo motivo di impugnazione (fondato sulla violazione degli art. 8 e 14 della legge n. 890/1982, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc) la parte ricorrente prospetta che – come si evince dalla documentazione allagata sub 4 alle controdeduzioni dell'Ufficio in appello – gli atti impositivi presupposti erano stati notificati a mezzo posta ex art. 14 legge n. 289/2002, che consente all'Amministrazione di provvedere direttamente alla notifica degli atti impositivi mediante spedizione con raccomandata postale. Perciò si dovevano applicare alla notifica le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982, sicché la notifica degli atti impositivi avrebbe dovuto ritenersi ritualmente effettuata (per compiuta giacenza) senza la necessità dell'invio delle raccomandate informative ex art. 8 della legge n. 890/1982.

La doglianza appare inammissibilmente formulata, per ragioni non diverse da quelle poste a fondamento del rigetto della censura che precede.

Ed invero, la parte ricorrente si è limitata a postulare che la notifica degli atti presupposti sia avvenuta con l'ordinario strumento della raccomandazione postale direttamente effettuata da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in tal modo contraddicendo l'espresso accertamento effettuato dal giudicante di merito che invece ha dato atto che l'invio dei plichi è avvenuto a mezzo "dell'ufficio postale incaricato", e perciò secondo la procedura regolata dall'art. 8 della legge n. 890/1982.

A fronte di tale accertamento, non solo la censura qui proposta è stata erroneamente individuata nella sua tipologia (poiché rivolta nei confronti di una valutazione del giudice di merito mediata attraverso le risultanze di causa, e perciò afferente al fatto e non al diritto) ma non è stata neppure corredata dalle necessarie specifiche trascrizioni dei documenti rilevanti ai fini del supporto della fondatezza della censura, sicché alla Corte non è dato effettuare alcuna verifica sulla rilevanza e presumibile fondatezza degli assunti su cui la censura si regge.

Venendo infine al ricorso incidentale (centrato sulla violazione degli art. 91, 92, 132 comma 2 n. 4 cpc e 118 disp. Att. cpc, nonché sul vizio di omessa e insufficiente motivazione), la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo alle “situazioni fattuali” dedotte in causa e perciò con motivazione di stile e sostanzialmente tautologica.

Il motivo appare fondato e da accogliersi, alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011) secondo la quale: “In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso l’irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia)”.

Poiché nel provvedimento qui impugnato non ha trovato rilievo alcuno – ai fini della compensazione – il fatto processuale controverso ma una generica considerazione della natura della controversia, non idonea a costituire oggetto del controllo che compete a questa Corte, non resta che concludere che la pronuncia merita – sul punto – Cassazione, con conseguente rimessione della lite al giudice del merito affinché rinnovi l’apprezzamento in ordine alla questione relativa alla regolazione delle spese di lite ed alla loro liquidazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso principale può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza e inammissibilità, e il ricorso incidentale per manifesta fondatezza.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

- che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
- che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso incidentale va accolto, previo rigetto di quello principale;
- che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale. Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Ordinanza Corte di Cassazione Civile 21/11/2013 n. 26188

ICI - Edificio di culto locato a terzi - Esenzione - Non sussiste.

La CTR di Roma ha respinto l'appello dell' "Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia", appello proposto contro la sentenza n.290/41/20L della, IP di Roma che aveva rigettato il ricorso dell'ente predetto avverso ingiunzione di pagamento del Comune di Roma relativo ad ICI per l'anno 2003.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che (per quanto qui ancora interessa) la richiesta di esenzione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs.504/1992, non poteva trovare accoglimento alla luce del potere concesso ai comuni (ex art. 59 comma 1 let. c del D.Lgs.447/1997) di stabilire che per gli immobili utilizzati da enti non commerciali il beneficio si applica alla sola condizione che gli immobili siano non solo utilizzati ma anche posseduti dall'ente medesimo, mentre nel caso in esame risultava che utilizzatore dell'immobile era una società di capitali che vi esercitava attività di clinica medica.

L'Ente contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L'Amministrazione comunale non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 cpc - può essere definito ai sensi dell'art. 375 cpc.

Infatti, con l'unico motivo di censura (improntato alla violazione e falsa applicazione di "norme di diritto" che solo dal contesto del motivo di impugnazione si intende essere l'art. 7 del D.Lgs.504/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc), la parte ricorrente evidenzia che l'unità immobiliare costituiva bene strumentale per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, nel senso che i canoni percepiti dalla locazione dell'immobile costituivano le risorse economiche utilizzate per il finanziamento della predetta attività, cioè proprio quelle che il menzionato art. 7 aveva inteso agevolare con l'esenzione che trae la sua giustificazione sia dalla "meritevolezza" dei soggetti sia dalle "finalità" dagli stessi perseguite.

Il motivo di impugnazione appare inammissibile, alla luce dell'art. 360 bis cpc, giacché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

Sul tema si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3733 del 17/02/2010: "In tema di ICI, le esenzioni previste dall'art. 7, comma primo, lett. a) ed i), del d.lgs. n. 504 del 1992 non si applicano agli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto, locati a terzi, in quanto, ai fini in esame, non ha alcuna rilevanza la natura giuridica dell'ente e la sua qualità di soggetto passivo di imposizione astrattamente possibile destinatario dell'una o dell'altra esenzione ma il fatto che, in concreto, l'utilizzo degli immobili "de quibus" non risponda alle condizioni previste dalla legge per l'operatività delle esenzioni medesime, risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi della locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell'ente". In precedenza anche Sez. 5, Sentenza n. 18838 del 30/08/2006.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

Raccolta di GIURISPRUDENZA da novembre 2013 a febbraio 2014

- che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
- che le spese non necessitano di regolazione poiché la parte vittoriosa non ha svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ordinanza Corte di Cassazione Civile del 19/11/2013 n. 25938

Notifica presso indirizzo diverso dalla residenza - Validità - Non sussiste

Premesso in fatto

1.- Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Floridia ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. A.S. avverso il preavviso di fermo, relativo, oltre che ad altre cartelle di pagamento (non più rilevanti), alla cartella di pagamento n. 29820100019048457000, della quale l'opponente aveva dedotto l'omessa notificazione.

1.1. – Il ricorso straordinario per cassazione è affidato a due motivi: col primo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. e col secondo il vizio di omessa o insufficiente motivazione sul fatto costituito dall'avvenuta ricezione della raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ..

Sostiene il ricorrente che quest'ultima risulterebbe spedita ad un indirizzo diverso da quello di sua residenza e del tutto estraneo alla sua sfera soggettiva e che, pur avendo egli evidenziato questa risultanza all'udienza di precisazione delle conclusioni, come da note a verbale riportate in ricorso, il Giudice di Pace ne avrebbe del tutto omesso l'esame.

1.2. – Il ricorso appare manifestamente fondato e perciò va accolto.

La motivazione della sentenza relativamente al fatto controverso e decisivo per il giudizio è apparente perché il giudice a quo si è limitato ad affermare che le cartelle di pagamento «risultano regolarmente notificate», omettendo di esaminare i documenti di cui è detto in ricorso.

All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Giudice di Pace di Floridia, in persona di altro magistrato.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Floridia, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione Ordinanza del 08/11/2013 n. 25129

Tributi – Processo – Ricorso cumulativo – Legittimità

Osserva

La CTR di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello della "H.T. srl" proposto contro le sentenze n.45/07/2008 e n.134-14-2008 della CTP di Catania che avevano respinto il ricorso della predetta società contribuente ed avevano perciò confermato l'avviso di pagamento e la successiva cartella di pagamento riferiti entrambi a TARSU anno 2005.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l'appello cumulativo nei confronti di due distinte sentenze e concernenti processi trattati separatamente sia inammissibile, poiché non appartiene ai poteri di iniziativa della parte ma ai poteri di disposizione processuale del giudice di disporre la trattazione unitaria dei gravami.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L'Amministrazione comunale di Acireale non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc. Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art.29 comma I D.Lgs. 546/1992 e 111 Cost.) la parte ricorrente si duole della ritenuta inammissibilità dell'appello cumulativo, pur essendosi trattato di processi con identità di parti; identità di questioni trattate nelle cause decise con le sentenze impugnate cumulativamente; pur avendo essa parte fatto espressa indicazione delle plurime sentenze impugnate nell'unico atto di impugnazione; pur essendoci manifestazione inequivoca di volerle impugnare tutte.

Il motivo appare fondato e se ne propone l'accoglimento.

Ed invero -dato per assodato che sia identico il tributo oggetto di entrambi i provvedimenti che sono stati impugnati nei procedimenti conclusisi con le sentenze poi appellate nel pregresso grado di giudizio, siccome è presupposto pacifico per il giudice del secondo grado- l'orientamento costante della Suprema Corte (si veda, per tutte, Cass. Sez. U, Sentenza n. 3692 del 16/02/2009 poi ribadita in successive circostanze) è nel senso che: "In materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta".

Merita perciò cassazione la pronuncia del giudice del merito che non si è attenuta ai predetti principi, con conseguente rinvio allo stesso giudice (la CTR di Palermo) perché provveda sulle questioni meritali, una volta identificata la sussistenza dei presupposti indicati nel principio di diritto dianzi trascritto.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 novembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in tatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.